



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
sezione quarta civile

Il giudice Andrea Giovanni Melani,
nel procedimento di liquidazione del patrimonio *ex artt.14-ter* ss. l. 27 gennaio 2012, n. 3;
letta la domanda presentata da Angiolino Lombardi;
letti i documenti in atti;
letta la relazione del dott. Gianluigi Vielmi, nominato quale professionista con le funzioni di organismo di composizione della crisi;
letta la relazione integrativa dello stesso professionista del 21 maggio 2021;
letti gli atti integrativi;
ritenuto che la domanda soddisfi i requisiti previsti dall'art. 14-ter l. n. 3/2012;
dovendo procedere a determinare l'entità del reddito da riservare al mantenimento del ricorrente e della sua famiglia *ex art. 14-ter*, co. 6, lett. b), l. n. 3/2012, tenuto conto dei limiti discendenti dall'esclusione dalla liquidazione del patrimonio sovraindebitato dei crediti impignorabili *ex art. 545 c.p.c. [14-ter*, co. 6, lett. a), l. n. 3/2012];
ritenuto pertanto che la previsione *ex art. 14-ter*, co. 6, lett. b), l. n. 3/2012 consenta al giudice di escludere dalla liquidazione un importo maggiore rispetto a quello stabilito in applicazione dei criteri di cui all'art. 545 c.p.c., ove ricorrenti particolari ragioni inerenti alle condizioni personali del ricorrente ovvero dei componenti della sua famiglia (cfr. art. 46, co. 2, l.f.);
ritenuto inoltre che costituisca, se non limite esterno, quantomeno criterio orientativo la liquidazione del mantenimento conformata dal legislatore per l'incapiente all'art. 14-*quaterdecies*, co. 2, l. n. 3/2012 (ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159);
rilevato che nella specie il ricorrente percepisce un reddito netto mensile di circa euro 1.400,00 (certificazione unica 2021);
rilevato il concorso di più crediti aventi cause diverse tra loro (art. 545, c. 5, c.p.c.), quali debiti tributari, debito relativo al mutuo per l'acquisto della proprietà dell'immobile destinato ad abitazione, debiti di terzi garantiti dal ricorrente;
rilevato che il ricorrente ha indicato come spese per il sostentamento *ex art. 9*, co. 2, l. n. 3/2012 l'importo mensile complessivo di euro 2.800,00, superiore all'entità del reddito percepito; in merito, il ricorrente ha allegato che le spese sono state così determinate in ragione del reddito che sta percependo nel periodo corrente (v. estratto conto depositato con la nota integrativa del 7 luglio 2021) e in relazione al quale deve essere determinata l'entità del reddito da destinare al mantenimento;
ritenuto che la pretesa del ricorrente non possa trovare pieno accoglimento; in particolare, deve essere ridimensionata la spesa per vitto (quindi alimentare) di euro



300,00 mensili sostanzialmente destinata ad una sola persona (le frequentazioni con le figlie sono limitate e comunque non è chiaro dalle ultime allegazioni se sia compreso il momento della cena), e non giustificata da alcuna peculiare circostanza, ivi compresa l'età, o anche dal tenore di vita, da ritenersi modesto, visto il dedotto stato di sovraindebitamento, le spese mediche devono essere ridimensionate, atteso che, dalle allegazioni del ricorrente, appaiono costanti la spesa mensile di euro 60,00 e quelle, semestrali però, di euro 260,00;

tenuto conto altresì del necessario bilanciamento degli interessi contrapposti, sicché il fine ultimo dell'esdebitazione deve comportare un adeguato e proporzionato sacrificio del debitore;

ritenuto pertanto che la somma destinata al mantenimento del ricorrente e della sua famiglia di euro 2.400,00 mensili;

si rammenta che l'entità così determinata è suscettibile di revisione in caso di sopravvenute circostanze idonee ad incidere effettivamente su di essa, ivi compreso il venire meno del concorso simultaneo di crediti aventi causa diversa;

ritenuto che, anche per evitare un aggravio di spese, possa essere nominato liquidatore lo stesso professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi ai sensi dell'art. 15, co. 8, l. n. 3/2012;

ritenuto, quanto alla vendita della proprietà dell'immobile del 2018, che sia riservata al liquidatore ogni approfondita valutazione circa la congruità del prezzo e circa in generale la ricorrenza dei presupposti per la revocatoria dell'atto a mente dell'art. 14-*decies*, co. 2, l. n. 3/2012;

p.q.m.

letto e applicato l'art.14-*quinquies* l. 27 gennaio 2012, n. 3,

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di Angolino Lombardi (c.f. LMBNLN69R14B157H), nato a Brescia, il 14 ottobre 1969 e residente in Brescia, viale Venezia, n. 136, per la durata minima di quattro anni alle condizioni indicate in ricorso;
- 2) nomina liquidatore il dott. Gianluigi Vielmi, con studio in Botticino Sera, via Ugo La Malfa, nn. 6/8, autorizzandolo sin d'ora ad acquisire presso i competenti enti o soggetti terzi (I.N.P.S., datore di lavoro, etc.) informazioni e rendicontazioni relative ad eventuali cessioni, delegazioni, pignoramenti etc.;
- 3) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, riservando ogni diverso provvedimento all'esito della presentazione di separate istanze;
- 4) dispone, sotto pena di nullità, che non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, disponendo che il liquidatore provveda sollecitamente a verificare l'utilità o meno della prosecuzione delle eventuali esecuzioni pendenti;
- 5) nel caso di esecuzioni pendenti dispone che il liquidatore provveda sollecitamente ad avvisare i relativi uffici giudiziari ed i professionisti delegati dell'apertura della presente procedura e delle proprie determinazioni in merito alle esecuzioni pendenti;



- 6) dispone che ai fini della prescritta pubblicità la domanda del debitore ed il presente decreto siano pubblicati in sunto almeno una volta sull'apposta pagina del sito Ilcaso.it, entro quaranta giorni dalla comunicazione del provvedimento;
- 7) ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione nonché presso i registri camerali se il debitore vi è iscritto;
- 8) ai sensi dell'art. 14-ter, co. 6, lett. b), l. n. 3/2012 in relazione agli stipendi, salari, pensioni e a ciò che il debitore guadagna con la sua attività, dispone nei termini di cui in parte motiva (il liquidatore informerà immediatamente il giudice nel caso di modifiche della situazione economica e reddituale del debitore);
- 9) dispone che il liquidatore, in pendenza della procedura, depositi istanze al giudice delegato soltanto nei casi contemplati dalla l. n. 3/2012 e quindi in occasione dei seguenti adempimenti:
 - richiesta di definitiva formazione dello stato passivo in presenza di contestazioni non superabili (art. 14-octies, co. 4);
 - deposito presso la cancelleria del giudice del programma di liquidazione entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario (art. 14-novies, co. 1);
 - prima del completamento delle operazioni di vendita, deposito di informativa sugli esiti delle stesse (art. 14-novies, co. 2);
 - segnalazione della sussistenza di gravi e giustificati motivi che possono richiedere l'esercizio del potere di sospendere gli atti di esecuzione del programma di liquidazione da parte del giudice (art. 14-novies, co. 3);
 - richiesta di autorizzazione allo svincolo di somme e all'emissione di un ordine di cancellazione delle formalità pregiudizievoli (art. 14-novies, co. 3);
 - esercizio o prosecuzione di azioni giudiziali (art. 14-decies);
 - richiesta di liquidazione del compenso (artt. 14 ss. d.m. 24 settembre 2014, n. 202);
 - richiesta di chiusura della procedura (art. 14-novies, co. 5);
- 10) dispone che il liquidatore relazioni semestralmente al giudice sulle attività svolte e che, all'approssimarsi delle operazioni di chiusura, depositi un rendiconto secondo il modulo mutuato dall'art. 116 l.f.;
- 11) dispone in particolare che il liquidatore esamini il tema della ricorrenza dei presupposti per la revocatoria della vendita di cui in parte motiva.

Si comunichi al ricorrente e al liquidatore e si pubblichi sul sito del Tribunale ordinario di Brescia, nell'area denominata "*Crisi da sovraindebitamento*".

Brescia, 26 luglio 2021

Il giudice
Andrea Giovanni Melani

